

TRIBUNALE DI TRIESTE***Sezione specializzata in materia di impresa*****Il Giudice**

nel procedimento ex art. 19 CCII promosso da [SOCIETÀ RICORRENTE] per sentir disporre, nei confronti dei creditori specificamente individuati nell'Allegato A del ricorso, la seguente misura cautelare: inibire fino all'11 aprile 2026, ossia in coincidenza con il termine di naturale scadenza della procedura di composizione negoziata della crisi di impresa, l'avvio e/o la prosecuzione di azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della Società e sui beni e diritti attraverso i quali è esercitata l'attività di impresa; l'acquisizione di diritti di prelazione, se non concordati; l'avvio e/o la prosecuzione di procedimenti volti ad accertare l'insolvenza e/o la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della Società; letti gli atti ed esaminata la documentazione; sentiti all'udienza dell'11.12.2025 i difensori della Società ricorrente, i difensori dei creditori destinatari della postulata misura cautelare, costituiti e no, nonché l'esperto nominato per la composizione negoziata della crisi, [ESPERTO NOMINATO]; a scioglimento della riserva assunta all'esito, ha emesso la seguente

ORDINANZA

1. Ai sensi degli artt. 18 e 19 CCII le misure protettive hanno un contenuto tipico, predeterminato dal legislatore – consistente, in sintesi, nella sospensione delle azioni esecutive e cautelari e nell'impossibilità per il giudice di pronunciare sentenze dichiarative di insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale, oltre che nell'impedimento all'acquisizione di diritti di prelazione, se non concordati – e sono soggette a un limite temporale complessivo di 240 giorni, che rappresenta espressione di una precisa scelta di equilibrio fra l'esigenza di tutelare il percorso di risanamento e quella di non comprimere oltre misura, e per un tempo indefinito, le ragioni dei creditori. 2. Il medesimo art. 18, comma 1, CCII stabilisce, peraltro, che le misure protettive possono essere richieste: nei confronti di tutti i creditori, o con riferimento a determinate iniziative intraprese dai creditori, o nei confronti di determinati creditori, o di determinate categorie di creditori. 3. Conseguo che la selettività soggettiva e oggettiva della protezione non costituisce tratto peculiare delle misure cautelari, ma è elemento già intrinseco al modello legale delle misure protettive. 4. L'art. 19 CCII consente al tribunale di adottare provvedimenti cautelari "ove occorra", anche su iniziativa di parte, ma tali misure, pur connotate da maggiore elasticità quanto a contenuto e durata, non possono essere utilizzate per svuotare di significato il limite temporale di cui al comma 5 dello stesso articolo, né per riprodurre in via surrettizia, oltre detto limite, effetti che si pongano, nella sostanza, come mera prosecuzione delle misure protettive già interamente fruite.

5. Nel caso di specie, le misure richieste: quanto al contenuto, riproducono sostanzialmente – per i creditori indicati – il medesimo insieme di effetti tipici delle misure protettive destinate a scadere il 12 dicembre c.a. (divieto di azioni esecutive e cautelari, divieto di acquisire o costituire prelazioni non concordate, paralisi delle iniziative dirette all'accertamento giudiziale dell'insolvenza), con la sola differenza della platea soggettiva; quanto alla durata, sono espressamente ancorate all'intero residuo periodo di vita della composizione negoziata, sino all'11 aprile 2026, così da assicurare una protezione sostanzialmente continua del patrimonio del debitore oltre il limite dei 240 giorni fissato dal legislatore per le misure protettive. 6. Tale conformazione induce a ritenere che le misure cautelari domandate da [SOCIETÀ RICORRENTE] non siano funzionalmente diverse dalle misure protettive, ma mirino, piuttosto, a proseguire, nei confronti di una porzione selezionata del ceto creditorio, la medesima tutela già assicurata – erga omnes – dalle misure protettive, cui si è fatto integrale ricorso fino all'esaurimento del termine massimo. 7. In questo senso si è espressa anche la più recente giurisprudenza di merito, la quale ha affermato che è inammissibile la richiesta di misure cautelari aventi contenuto e finalità coincidenti con le misure protettive una volta decorso il termine massimo di 240 giorni previsto per queste ultime, poiché tale istanza si tradurrebbe in un aggiramento della disciplina speciale dettata dal codice della crisi (v., da ultimo, Trib. Roma, Sez. XIV civ., 19 marzo 2025); tale arresto, che valorizza la specialità della disciplina delle misure protettive e ne esclude la reiterazione per via cautelare

anche quando la misura sia rivolta a singoli creditori, conferma la lettura qui accolta del rapporto tra gli artt. 18 e 19 CCII. 8. Va altresì rilevato che il ricorso non allega né documenta fatti nuovi, specifici e sopravvenuti rispetto a quelli già valutati in sede di concessione e proroga delle misure protettive, idonei a giustificare una ulteriore, distinta valutazione del periculum in mora: la mera individuazione nominativa di un numero limitato di creditori “potenzialmente aggressivi”, e il richiamo a sporadiche iniziative (un reclamo e una richiesta di revoca poi sfociata in reclamo), non evidenziano un mutamento qualitativo della situazione di pericolo, ma si limitano a proiettare oltre il termine delle misure protettive un rischio di aggressione che era già presente e già considerato all'epoca dei precedenti provvedimenti; sul versante opposto, lo stesso ricorso dà atto che non sono ancora stati stipulati accordi vincolanti con i creditori finanziari, né vengono indicati passaggi negoziali determinati – per tempi, contenuti e controparti – tali da conferire alla prospettiva di risanamento un grado di concretezza significativamente maggiore rispetto al quadro già vagliato in occasione dei decreti che hanno concesso e via via prorogato le misure protettive; ne discende che il richiesto bilanciamento fra l'esigenza di tutela del percorso di risanamento e la salvaguardia delle ragioni creditorie non viene sorretto da un adeguato quid pluris: sotto il profilo fattuale, il pericolo allegato non si presenta attualmente diverso, né più intenso, rispetto a quello già esaminato; sotto il profilo della prospettiva di risanamento, non emergono elementi nuovi che giustifichino una ulteriore compressione dei diritti dei creditori oltre il limite temporale imposto dal

legislatore; merita, poi, specifica considerazione la parte della richiesta con cui si chiede di inibire non solo la pronuncia di provvedimenti dichiarativi dell'insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale – effetto che rientra nel perimetro legale delle misure protettive – ma anche “l'avvio o la prosecuzione” dei relativi procedimenti: tale effetto, che non trova riscontro nel modello legale delle misure protettive ed incide in modo più radicale sul diritto di azione dei creditori, non è oggetto di specifica motivazione nel ricorso e appare comunque non giustificato, risolvendosi in una estensione non necessaria e non proporzionata del blocco processuale, in difetto di allegazioni concrete circa l'esistenza di procedimenti pendenti o di iniziative imminenti tali da richiedere un simile intervento. 8.1. Vi

è al contempo da rammentare che la presente composizione negoziata segue, in un arco temporale ravvicinato, una precedente procedura relativa al medesimo debitore, conclusasi con l'omologazione di un accordo di ristrutturazione rivelatosi in seguito non sostenibile, con successiva necessità di intraprendere un nuovo percorso negoziale: in un contesto siffatto, l'ulteriore richiesta di estendere, seppure in via cautelare e verso una platea selezionata di creditori, effetti sostanzialmente coincidenti con le misure protettive già integralmente godute si pone in tensione con la funzione del limite temporale di cui all'art. 19, comma 5, CCII, che è anche quella di evitare la cristallizzazione, per periodi indefiniti o comunque eccessivamente prolungati, di un regime di protezione forte in presenza di vicende di risanamento che abbiano già dato prova di non stabilità.

8.2. A seguire, vale la pena di puntualizzare che non appare praticabile, in difetto di adeguate allegazioni, una modulazione d'ufficio delle misure richieste, mediante riduzione arbitraria della durata o del perimetro soggettivo: una simile operazione, non ancorata a tappe negoziali definite o a condizioni oggettivamente verificabili, esporrebbe il Tribunale al rischio di assumere un ruolo di "ingegneria" del percorso di risanamento, implicando una serie rapsodica di richieste di adeguamento e di proroga delle misure, in contrasto con la natura eventuale e mirata dei provvedimenti cautelari disciplinati dall'art. 19 CCII. 9. Alla luce di quanto precede, la richiesta di misure cautelari, così come formulata, si risolve in una sostanziale prosecuzione oltre il termine massimo di 240 giorni degli effetti già assicurati dalle misure protettive, senza che siano stati allegati e dimostrati i presupposti di fatto e di diritto idonei a giustificare una simile estensione, e deve pertanto essere rigettata; 10. La novità del tema trattato, la sussistenza di orientamenti giurisprudenziali non omogenei e il carattere sostanzialmente preliminare delle considerazioni esposte a sostegno della presente decisione di rigetto, integrano gravi ed eccezionali ragioni tali da indurre il Tribunale a compensare integralmente le spese del procedimento nei rapporti fra tutte le parti.

P.Q.M.

- 1) rigetta il ricorso per misura cautelare proposto ex art. 19 CCII da S.p.a.; 2) compensa interamente e fra tutte le parti le spese del procedimento;
- 3) manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite e al registro delle imprese. Trieste, 11 dicembre 2025 [IL GIUDICE]

Trieste, 11 dicembre 2025

[IL GIUDICE]